

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  
- MODIFICA AL REGOLAMENTO.

Nr. Progr. **47**  
Data **30/07/2014**  
Seduta NR. **9**  
Titolo **1**  
Classe **4**  
Sottoclasse **0**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2014*

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/07/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANSCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

*IOVINO PAOLO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA,  
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, LAFFI ELISA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICA AL REGOLAMENTO.**

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 45 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 14.622.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche;

**Richiamato** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.;*

**Richiamato** l'art. 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Atteso** che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);

**Richiamato** in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.;*

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01.01.2007 il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF" e successive modificazioni;

**Richiamata** in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11.06.2013, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote, differenziate in base agli scaglioni di reddito, con decorrenza 01.01.2013;

**Dato atto** dell'esigenza emersa in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2014 di assicurare idonee fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi e richiamata a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3 luglio 2014 avente per oggetto: "Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, Bilancio Pluriennale 2014-2016 e Bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 – Approvazione dei relativi schemi e allegati";

**Ritenuto** necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11.06.2013, stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %;

**Ritenuto** opportuno mantenere la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00 dando atto che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

**Quantificato** presuntivamente in € 1.390.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2012 (ultimo anno disponibile);

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10 luglio 2014;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19 luglio 2014 e pervenuto al protocollo 15655 del 24 luglio 2014;

**Visto** il combinato disposto dalla Legge 23.12.2000 n. 388 art. 53 - comma 16 - e dalla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 - comma 169 - che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale all'Irpef, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti** favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

## **DELIBERA**

- 1) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di quantificare presuntivamente in € 1.390.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2012 (ultimo anno disponibile);
- 3) Di dare atto che il presente Regolamento, così modificato, diventerà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall'art. 6 - comma 4 - del vigente Statuto comunale e produrrà i suoi effetti entrando in vigore sin dall'1 gennaio 2014 ai sensi del combinato disposto della Legge 23.12.2000 n. 388, art. 53 - comma 16 - e della Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1 - comma 169;
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 4, comma 1- quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, entro 30 giorni dalla data di approvazione;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dall'art. 1 - comma 142 - della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.



# ***Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.05.2012  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11.06.2013  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2014

## **Indice**

**Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento**

**Art. 2 – Determinazione dell'aliquota**

**Art. 3 – Esenzioni**

**Art. 4 – Entrata in vigore**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Determinazione dell'aliquota**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2014, è applicata un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stabilita nella misura dello 0,8 %.
2. Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Art. 3 – Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 12.000,00.
2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

### **Art. 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.
-

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **47** del **30/07/2014**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

---

OGGETTO

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICA AL REGOLAMENTO.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/07/2014  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/07/2014  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 30/07/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO  
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/08/2014